

**Richiedente: Terna Rete Italia S.p.A. - C.F. e P.I. 11799181000**

**Oggetto: Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare. Decreto di autorizzazione N. 239/EL-214/163/2012 del 14/03/2012:**

**- costruzione ed esercizio della connessione della Stazione Elettrica 380/150 kV "Santa Sofia" all'elettrodotto a 150 kV "Airola - Palo 1" nel comune di Maddaloni, in provincia di Caserta.**

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA - DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA NUCLEARE, LE ENERGIE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA

di concerto con

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE

**VISTO** il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

**VISTA** la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

**VISTO** in particolare l'articolo 1-sexies del suddetto decreto legge 239/2003 in base al quale la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, previa intesa con la regione o le regioni interessate, al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica;

**VISTO** il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, integrato con successivi decreti ministeriali 23 dicembre 2002, 27 febbraio 2009, 16 novembre 2009, 26 aprile 2010 e 22 dicembre 2010;

**VISTI** i piani di sviluppo predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

**VISTA** la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

**VISTO** il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 8 luglio 2003 emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato DPR 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

**VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349 di istituzione del Ministero dell'Ambiente;

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

**VISTO** il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo n. 152/2006;

**VISTO** il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di

cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

**VISTA** l'istanza n. TEAOTNA/P20100001809 del 29 Luglio 2010 (Prot. MiSE n. 0015908 del 17 Settembre 2010), corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale la Terna S.p.A., Direzione Mantenimento Impianti – Area Operativa Trasmissione di Napoli – Via Aquileia, 8 80143 Napoli (C.F. e P.I. 05779661007) ha richiesto al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio della connessione della Stazione Elettrica 380/150 kV “Santa Sofia” all'elettrodotto a 150 kV “Airola - Palo 1” nel comune di Maddaloni, in provincia di Caserta.

**VISTA** la successiva nota n. TEAOTNA/P20110000574 del 9 marzo 2011 (Prot. MiSE n. 0005824 del 21 marzo 2011), con la quale la Terna S.p.A., Direzione Mantenimento Impianti – Area Operativa Trasmissione di Napoli ha ripresentato istanza di autorizzazione alla costruzione ed esercizio delle suddette opere, con allegata ulteriore documentazione tecnica come richiesto per le vie brevi dal Ministero dello Sviluppo Economico;

**CONSIDERATO** che tale intervento scaturisce dall'esigenza di completare il collegamento tra la stazione elettrica 380/150 kV “Santa Sofia” e quella, sempre 380/150 kV, di “Benevento”, permettendo inoltre il collegamento in entra-escei della Cabina Primaria Airola e della Cabina Primaria Montesarchio, migliorando le condizioni di gestione ed esercizio della RTN;

**CONSIDERATO** che il progetto prevede la connessione dell'elettrodotto 150 kV Airola – Palo 1 (Maddaloni) con derivazione Durazzano alla stazione elettrica 380/150 kV di S. Sofia ed, in particolare, prevede:

- l'installazione di 2 nuovi tralicci (P2 e P1);
- la posa di circa 550 m di nuova terna tra il nuovo traliccio P2 ed il portale della stazione;
- il trasferimento dell'esistente campata (2-3) dall'esistente traliccio n. 2 al nuovo traliccio P2, formando la nuova campata (P2-3), lunga circa 250 m, con l'ubicazione del nuovo palo P2, in asse col tracciato dell'elettrodotto, in prossimità del palo 2 esistente, che sarà rimosso unitamente ai vecchi conduttori compresi tra detto traliccio P2 di giunzione ed il vecchio palo n. 1 (circa 350 metri) con un incremento complessivo di elettrodotto di 200 m;

**CONSIDERATO** che tale opera è compresa fra quelle previste nel vigente “Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale”;

**CONSIDERATO** che la pubblica utilità dell'intervento discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

**CONSIDERATO** che le esigenze della pubblica utilità dell'intervento sono state comparate con gli interessi privati coinvolti in modo da arrecare il minor sacrificio possibile alle proprietà interessate;

**Considerato** che, poiché ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica, la Società Terna S.p.A. ha chiesto che le suddette opere siano dichiarate inamovibili;

**Considerato** che l'intervento di cui trattasi non rientra nelle categorie di opere da assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale;

**Vista** la nota n. TEAOTNA/P20100001809 del 29 luglio 2010 con la quale Terna S.p.A. ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato decreto interministeriale 18 settembre 2006, che il valore delle opere in questione è inferiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro);

**Vista** la nota prot. n. 0007014 del 4 aprile 2011 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi;

**Considerato** che la Società Terna S.p.A. ha provveduto ad inviare copia della suddetta istanza e dei relativi atti tecnici, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

**Considerato** che, ai sensi della Legge 241/90 s.m., dell'art. 52-ter comma 1 del DPR 327/2001 s.m., è stato comunicato, con raccomandate A/R del 20 maggio 2011, ai proprietari, secondo le risultanze catastali, l'avvio del procedimento autorizzativo di cui trattasi;

**Considerato** che è stata anche effettuata la comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento agli interessati mediante pubblicazione sul sito informatico dell'Albo Pretorio del Comune di Maddaloni ed è stata depositata, presso la segreteria comunale, la relativa documentazione dal 18 maggio 2011 al 17 giugno 2011;

**Atteso** che, a seguito delle comunicazioni e delle pubblicazioni effettuate, è pervenuta osservazione da

parte di un proprietario dell'area interessata dalle opere da realizzare;

**Vista** la nota prot. n. TEAOTNA/P20110001551 del 20 giugno 2011 di controdeduzione alle suddette osservazioni;

**Vista** la nota prot. n. 0011141 del 4 giugno 2012 del MISE di chiarimenti all'Amministrazione comunale di Maddaloni circa l'apposizione delle misure di salvaguardia previste dal D.L. 239/2003 e s.m.;

**Vista** la nota del Comune di Maddaloni prot. n. 18716 del 22 giugno 2012 riguardante l'apposizione delle misure di salvaguardia;

**Vista** la nota prot. n. 0019181 del 26 settembre 2011 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato la Conferenza di Servizi, ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni e dell'articolo 52-quater del DPR 327/2001;

**Visto** il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 11 ottobre 2011 (Allegato 1), che forma parte integrante del presente decreto, trasmesso con nota prot. n. 0020437 del 14 ottobre 2011 a tutti i soggetti interessati;

**Considerato** che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi ed i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni;

**Considerato** che i suddetti pareri, assensi e nulla osta, elencati nell'Allegato 2 e parimenti allegati, formano parte integrante del presente decreto;

**Considerato** che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alle suddette Conferenze di servizi è intesa, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge 241/1990, quale parere favorevole o nulla osta;

**Vista** la dichiarazione della rispondenza della progettazione delle opere di cui trattasi alla normativa vigente in materia di linee elettriche;

**Vista** la nota prot. n. 28291 dell'11 ottobre 2011 con la quale il Comune di Maddaloni ha rilasciato il nullaosta dal punto di vista strettamente urbanistico;

**Vista** la delibera n. 218 dell' 8 maggio 2012, con la quale la Giunta Regionale della Campania ha rilasciato la prescritta intesa;

**Vista** la nota prot. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012 con la quale Terna Rete Italia S.p.A., società controllata da Terna S.p.A., ha inviato la procura generale conferitale da Terna S.p.A. affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento a far data dal 1 aprile 2012;

**Considerato** che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;

**Visto** l'Atto di accettazione" n. TRISPANA/P2012000855 del 2 luglio 2012 con il quale Terna S.p.A. si impegna ad ottemperare alle suddette prescrizioni nonché alle determinazioni di cui al resoconto verbale della citata Conferenza di Servizi;

**Ritenuto**, pertanto, di adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente concluse le istruttorie dei procedimenti;

**Visto** l'articolo 6, comma 8, del citato DPR 327/2001 che prevede la possibilità, per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo;

**VISTA** la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Società Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo;

## DECRETA

### Art. 1

1. E' approvato il progetto definitivo per la costruzione ed esercizio, da parte della società Terna S.p.A., della connessione della Stazione Elettrica 380/150 kV "Santa Sofia" all'elettrodotto a 150 kV "Airola - Palo 1" nel comune di Maddaloni, in provincia di Caserta, con le prescrizioni di cui in premessa.
2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo il tracciato individuato nella Planimetria catastale n. DE23572E1BFX00014-BIS, allegata all'istanza di autorizzazione.

### Art. 2

1. La Società Terna S.p.A, con sede in Roma, in Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le suddette opere nel comune interessato, in conformità al progetto approvato.
2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.
3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica ed ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del DPR 327/2001 e successive modifiche ed

integrazioni.

4. Le opere autorizzate sono inamovibili.
5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.
6. La presente autorizzazione è trasmessa al Comune di Maddaloni affinché, nelle more della realizzazione delle opere, siano confermate le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate dal futuro impianto, sulla base degli elaborati grafici progettuali, ai sensi dell'articolo 1, comma 26 della legge 239/2004 e dell'articolo 52-quater, comma 2 del DPR 327/2001, nonché per il conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.

#### **Art. 3**

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assenti, pareri e nulla osta allegati al presente decreto nonché delle determinazioni di cui al resoconto verbale della Conferenza di Servizi allegato.

#### **Art. 4**

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.
2. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura della società Terna S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, alla Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla Regione ed al Comune interessato, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.
3. Al progetto esecutivo deve essere allegato il piano di riutilizzo e gestione delle terre e rocce di scavo. Qualora il suddetto piano non sia redatto in modo conforme all'articolo 186 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente decreto non costituisce autorizzazione al riutilizzo delle terre di scavo.
4. Le opere dovranno essere realizzate entro il termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.
5. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio la Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal DPCM 8 luglio 2003. Terna S.p.A. deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere.  
Per tutta la durata dell'esercizio dell'elettrodotto Terna S.p.A. dovrà fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal DPCM 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.
6. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.
7. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.
8. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

#### **Art. 5**

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

#### **Art. 6**

La Società resta obbligata ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio dell'impianto, tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela degli interessi pubblici e privati, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso d'inadempimento.

#### **Art. 7**

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del DPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, è conferita delega a Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal DPR 327/2001 e dal d.lgs. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di

asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22 bis e 49 del citato DPR 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

**Art. 8**

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale, che dovrà avvenire a cura e spese della Terna S.p.A.

Roma, lì 25/07/2012

-Il direttore Generale per l'Energia Nucleare, le Energie Rinnovabili e l'Efficienza Energetica: *dott.ssa Rosaria Romano*;

-Il Direttore Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche: *Avv. Maurizio Pernice*.